

IL DIRIGENTE  
DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI AVELLINO E ARIANO IRPINO

**Premesso che:**

- in data 09/06/2017 la ditta committente/proprietario Gala Pasquale, nato il 16/10/1968 ad Aquilonia (AV) ed ivi residente alla via Circumvallazione Sinistra n.6, ha presentato, presso questo Ufficio, la denuncia ordinaria dei lavori per autorizzazione sismica di “nuova costruzione” relativa al “consolidamento solaio” di un fabbricato ubicato alla via Circumvallazione Sinistra del comune di Aquilonia (AV), individuato al N.C.E.U. con fg. 29 – p.lla 1347 (rif. prot.n. 414366 del 14/06/2017);
- nell'istanza afferente la denuncia presentata, risultano indicati:
  - progettista architettonico, strutturale e direttore dei lavori: ing. BASILE Carmine, nato a Calabritto (AV) il 03/12/1958 ed ivi residente al viale della Resistenza n.27, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Avellino al n.972;
  - collaudatore: arch. DI MARCO Raffaele Gerardo, nato a Valle de la Pascua (Venezuela) il 22/03/1967 e residente in Calabritto (AV) alla via Serra, iscritto all'Ordine degli Architetti della Prov. di Avellino al n.876;
  - costruttore: VALE COSTRUZIONI s.r.l., iscritto alla C.C.I.A.A. di Avellino, C.F./P.I.V.A. RFFVNT83P47A509K, con sede legale in Bisaccia (AV) alla via delle Argille n.5, rappresentata legalmente da Ruffo Valentina Gerarda nata ad Avellino il 07/09/1983;
- tale denuncia, alla quale è stato assegnato il procedimento amministrativo n. AS.2017.0000436 del 09/06/2017, è stata presentata ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica di cui alla L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., atteso che il comune di Aquilonia (AV) è classificato sismico di 1ª categoria, giusta deliberazione della G.R. della Campania n. 5447 del 7 novembre 2002;
- in data 06/07/2017 con prot.n. 467970, la medesima ditta committente/proprietario Gala Pasquale ha presentato integrazioni spontanee alla summenzionata denuncia recanti: “grafici dello stato di fatto e grafici di progetto – verifica del solaio”;
- con nota prot.n. 742280 del 10/11/2017, questo Ufficio ha comunicato alla ditta committente/proprietario i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata, vista la “documentazione insufficiente degli atti integrativi di cui alla nota prot.n. 467970 del 06/07/2017”;
- preso atto della mancata trasmissione di osservazioni in merito da parte del committente, questo Ufficio con nota prot.n. 16303 del 09/01/2018 ha emesso “provvedimento di diniego di autorizzazione sismica” per il procedimento amministrativo n. AS.2017.0000436 del 09/06/2017, in quanto, dall'esame istruttorio della documentazione tecnica allegata alle succitate richieste, è emerso che: “la documentazione presentata è insufficiente per il rilascio dell'autorizzazione sismica richiesta, poiché denunciata come nuova costruzione mentre riguarda un consolidamento di un solaio a sostegno di una piscina, configurandosi come adeguamento di un edificio esistente”, per la cui realizzazione è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione sismica;
- il Comune di Aquilonia (AV), con nota prot.n. 6824 del 30/12/2017, acquisita al prot.n. 10175 in data 08/01/2018, ha comunicato, tra l'altro, che: *“a) con nota acquisita agli atti del Comune di Aquilonia in data 31.05.2017 prot.n. 2981, il Signor Gala Pasquale [...] trasmetteva la SCIA per posa in opera di una piscina rimovibile sul terrazzo del fabbricato adibito ad albergo denominato “LO SMERALDO”, allegando gli elaborati di rito con l'indicazione di progettista e Direttore dei Lavori l'Ingegnere Carmine Basile, nato a Calabritto (AV) ed ivi residente in Viale della Resistenza, e quale impresa esecutrice individuale “VALENTINA GERARDA RUFFO”, con sede in Bisaccia (AV) alla Via delle Argille n.5, avente come rappresentante legale la signora Valentina Gerarda Ruffo, nata ad Avellino il 7.09.1983 e residente in Bisaccia alla Via delle Argille; b) con nota acquisita agli atti in data 13.06.2017 al n. di prot. 3259, l'ingegnere Carmine Basile, in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori, comunicava la sospensione dei lavori di che trattasi allegando alla stessa copia dell'avvenuta richiesta di autorizzazione sismica, ma con nota acquisita agli atti in data 28.08.2017 prot.n. 4494 la ditta Gala Pasquale comunicava che “... i lavori di adeguamento strutturale del solaio dichiarati nella SCIA di cui innanzi non sono stati realizzati perché non necessari ...”; c) con nota prot.n. 5084 del 25.09.2017 l'Ing. Carmine Basile, unitamente al Committente Gala Pasquale, facendo seguito alla nota prot. 4494/2017 di*

*cui innanzi, trasmetteva la documentazione tecnica che avrebbe dimostrato la non necessità della realizzazione dei lavori di adeguamento strutturale del solaio e quindi la non necessità di acquisire, prima dell'inizio dei lavori, l'autorizzazione sismica; tanto premesso, a seguito di sopralluogo effettuato in sito in data 23.11.2017 [...] si relaziona quanto segue: - **l'opera realizzata** è una piscina rimovibile che [...] occupa una superficie di mq 24,09, con m 7,30 di lunghezza e 3,30 di larghezza, ed è collocata sul terrazzo posta al di sopra di una stanza ubicata sul lato nord dell'Albergo "LO SMERALDO" di proprietà del signor Gala Pasquale. La stessa è costituita da una parte strutturale in materiale metallico con un rivestimento in materiale plastico, ed è incassata nel solaio di calpestio del terrazzo per circa cm 64, atteso che le dimensioni in altezza della piscina sono all'esterno di cm 70 circa ed internamente cm 134. – tenuto conto che il volume della piscina è di circa 26,50 mc per peso di 26.500,00 kg, con un carico di 1.110,00 kg/mq, in assenza di utilizzatori e senza calcolare il peso proprio della piscina, e, quindi, appare chiaro che vi è la necessità di adeguare dal punto di vista strutturale il solaio su cui insiste il manufatto e ciò può essere realizzato solo previo rilascio dell'autorizzazione sismica da parte del competente Ufficio del Genio Civile di Avellino, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Per quanto innanzi detto [...] resta **l'avvenuta violazione in materia di autorizzazione sismica, poiché i lavori sono stati realizzati in assenza della stessa** [...];*

- dagli atti suddetti si rileva, pertanto, la realizzazione, in violazione alla normativa sismica vigente, di una struttura metallica, adibita a piscina (avente una superficie di mq 24,09, lunghezza di m 7,30 e larghezza di m 3,30 – altezza esterna cm 70 circa ed interna cm 134), incassata per circa cm 64 nel solaio di calpestio del terrazzo dell'Albergo "LO SMERALDO" di proprietà del signor Gala Pasquale, sopra generalizzato, ubicato alla via Circumvallazione Sinistra ed individuato al N.C.E.U. con Fg.29 Part.IIa 1347 del comune di Aquilonia (AV).

#### **Atteso che:**

- ai sensi dell'art. 64 co. 2 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. la realizzazione delle opere in c.c.a. normale e precompresso e a struttura metallica deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo professionale;
- ai sensi dell'art. 64 co. 3 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze;
- ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., le opere in c.c.a., normale e precompresso e a struttura metallica devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvederà a trasmettere tale denuncia all'Ufficio Regionale competente;
- ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. nelle zone dichiarate sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni deve darne preavviso scritto allo sportello unico comunale che provvede a trasmetterne copia al competente Ufficio Tecnico Regionale con allegato il progetto esecutivo redatto e debitamente firmato da tecnico abilitato iscritto nel relativo Albo professionale nonché dal Direttore dei Lavori;
- ai sensi dell'art. 94 co. 1 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., nelle località dichiarate sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità indicate nei decreti di cui all'art. 83, non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico della Regione;
- ai sensi dell'art. 2 della L.R.9/83 e ss.mm.ii. il committente o il costruttore che esegue in proprio, prima dell'inizio dei lavori deve effettuarne la denuncia, presentando preavviso scritto dei lavori che intende realizzare al competente Genio Civile, corredato dal progetto esecutivo asseverato, contenente l'indicazione dei nominativi e domicilio delle figure professionali interessate; tale denuncia è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico e la conseguenziale acquisizione a deposito del relativo progetto presso il Genio Civile competente territorialmente;
- con deliberazione n. 5447 del 07.11.2002, la Giunta Regionale della Campania ha riclassificato i comuni campani dal punto di vista sismico e il comune di Aquilonia (AV) risulta confermato sismico di 1ª categoria (D.M. 7 marzo 1981).

**Considerato che:**

- i lavori in oggetto, relativamente alle strutture, sono iniziati senza darne il preavviso scritto all'Ufficio del Genio Civile, in violazione dell'art. 93 co.1 del D.P.R. n.380/01 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 2 della L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii.;
- i lavori in argomento sono stati eseguiti senza la preventiva redazione di un progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, in violazione dell'art. 93 co.2 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.;
- l'opera in oggetto, relativamente alle strutture, è iniziata prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica e della conseguenziale acquisizione a deposito del relativo progetto presso l'Ufficio del Genio Civile in violazione delle disposizioni di cui all'art. 94 co.1 del D.P.R. n.380/01 e ss.mm.ii., tenuto conto che ricade in località classificata ad alta/media sismicità;
- i lavori in oggetto sono stati eseguiti senza la vigilanza del Direttore dei Lavori, in violazione dell'art. 94 co.4 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., e del Collaudatore in corso d'opera, in violazione dell' art. 5 commi 1 e 2 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii.;
- per i lavori in argomento, trattandosi di opera di cui all'art. 64 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii., sono stati violati, altresì, i seguenti articoli:
  - art.64 co.2 del D.P.R. n.380/01 e ss.mm.ii. per avere realizzato la stessa in assenza di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo;
  - art. 64 co.3 del D.P.R. n.380/01 e ss.mm.ii. per l'avvenuta esecuzione della medesima senza la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo;
  - art. 65 co.1 del D.P.R. n.380/01 e ss.mm.ii. per aver iniziato i lavori in oggetto prima della trasmissione della relativa denuncia con allegati all'Ufficio del Genio Civile;
- il combinato disposto degli artt. 96 e 97 del T.U. D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. prevede che il dirigente del competente Ufficio del Genio Civile ordini la sospensione dei lavori e fissi un termine per denunciarli in sanatoria ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii.;
- nelle more del rilascio del provvedimento sismico, il Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 6 co.3 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii., è tenuto ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari a tutelare la pubblica e privata incolumità, trasmettendoli all'Autorità Giudiziaria e al Genio Civile competenti per territorio e vigila sul loro rispetto.

**Rilevato che:**

- le opere abusivamente realizzate costituiscono potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità, in quanto eseguite in assenza del deposito dei relativi calcoli presso il Genio Civile competente per territorio, ai sensi dell'art. 93 D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. e dell'art. 2 L.R. n. 9/83 e ss. mm. ii. e, pertanto, in violazione delle norme tecniche vigenti in zona sismica;
- ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii. si omette la comunicazione di avvio del procedimento per assicurare la celerità del medesimo, atteso i risvolti in ordine alla tutela della pubblica e privata incolumità.

**Richiamato:**

- l'art. 6 co.5 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. che testualmente recita *"In caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria entro il termine di cui al secondo comma, il genio civile o il comune competente a riceverla irroga al committente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00. L'importo del quale si richiede il pagamento è aumentato, oltre le spese per le notificazioni, delle spese del procedimento che, per gli atti di competenza regionale, sono pari a euro 50,00. Il mancato pagamento della sanzione impedisce il rilascio del positivo provvedimento sismico"*.

**Visti:**

- gli artt.2 (denuncia dei lavori), 5 (Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche) e 6 (Repressione delle violazioni) della L.R.9/83 e ss.mm.ii., nonché gli artt. 69 (accertamento delle violazioni), 70 (sospensione dei lavori), 96 (Accertamento delle violazioni), 97 (Sospensione dei lavori) e 103 (Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche) del DPR n.380/01 e ss.mm.ii.;

- l'art. 4 del Decreto Lgs. n° 165/2001.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Funzionario geom. Antonio Paolucci, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. RI 224 del 11/01/2018 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – delle quali si prende atto – di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

**ORDINA**  
**ai sensi dell'art. 97 del D.P.R. n. 380/01 (art.22 della L. n. 64/74)**

**alla ditta committente/proprietario: GALA PASQUALE**, nato ad Aquilonia (AV) il 16/10/1968 ed ivi residente alla via Circumvallazione Sinistra n.6;

**al direttore dei lavori: ing. BASILE CARMINE**, nato a Calabritto (AV) il 03/12/1958 ed ivi residente al viale della Resistenza n.27, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Avellino al n.972;

**al costruttore: VALE COSTRUZIONI s.r.l.**, iscritto alla C.C.I.A.A. di Avellino, C.F./P.I.V.A. RFFVNT83P47A509K, con sede legale in Bisaccia (AV) alla via delle Argille n.5, rappresentata legalmente da Ruffo Valentina Gerarda nata ad Avellino il 07/09/1983

**la sospensione dei lavori attinenti alle opere descritte in narrativa,**

i cui dati sono qui da intendersi integralmente riportati, pena le comminatorie di legge, ai sensi del D.P.R. n° 380/01 e ss.mm.ii.

**DISPONE**

- **che la ditta committente/proprietario: GALA PASQUALE**, nato ad Aquilonia (AV) il 16/10/1968 ed ivi residente alla via Circumvallazione Sinistra n.6,

**PRESENTI**

presso questo Ufficio, **entro 90 giorni dalla data della notifica del presente atto**, la denuncia in sanatoria dei lavori indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 65 e 93 D.P.R. n. 380/01 e dell'art. 2 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del D.P.R. n. 380/01 e degli artt. 2 e 4 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii.

Il progetto di che trattasi, da redigersi in conformità dell'art.2 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. deve evidenziare le opere già eseguite e quelle che eventualmente si renderanno necessarie affinché le stesse risultino rispondenti alle norme tecniche vigenti nelle zone sismiche.

In sede di presentazione della denuncia dei lavori in sanatoria, la ditta medesima deve procedere alla nomina del tecnico incaricato di effettuare il rilievo architettonico e la verifica strutturale, del geologo e del Collaudatore (scelto in una terna di nominativi designati dall'ordine provinciale degli ingegneri o degli architetti, ai sensi dell'art.67 co. 4 del D.P.R. n. 380/01, nel caso di lavori eseguiti in economia), con rituale a termini di legge.

**Il collaudatore** (tenuto ad esercitare la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate a norma dell'art. 5 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii.) **deve provvedere**, ai sensi dell'art. 10 co. 2 del R.R. n. 4/2010, a vistare gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio. Con tale visto il collaudatore attesta di aver effettuato il controllo preventivo di cui all'art. 5 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii.

Il termine stabilito potrà essere prorogato, con provvedimento espresso del Genio Civile, esclusivamente a seguito di istanza debitamente motivata, ai sensi dell'art. 6 co. 2 della L.R. n. 9/83 ss.mm.ii.

## AVVISA

che in caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria entro il termine di cui sopra, questo Ufficio, ovvero il Comune competente a riceverla, in caso di trasferimento di attività e funzioni ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 ss.mm.ii., irroga al committente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

L'importo del quale si richiede il pagamento è aumentato, oltre le spese per le notificazioni, delle spese del procedimento che, per gli atti di competenza regionale, sono pari a euro 50,00.

Il mancato pagamento della sanzione impedisce il rilascio del positivo provvedimento sismico.

## DISPONE altresì

- a) che il presente provvedimento venga trasmesso via pec all'Ufficio Messi dei comuni di competenza per la notifica:
- alla **ditta committente/proprietario: GALA PASQUALE**, nato ad Aquilonia (AV) il 16/10/1968 ed ivi residente alla via Circumvallazione Sinistra n.6;
  - al **direttore dei lavori: ing. BASILE CARMINE**, nato a Calabritto (AV) il 03/12/1958 ed ivi residente al viale della Resistenza n.27, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Avellino al n.972;
  - al **costruttore: VALE COSTRUZIONI s.r.l.**, iscritto alla C.C.I.A.A. di Avellino, C.F./P.I.V.A. RFFVNT83P47A509K, con sede legale in Bisaccia (AV) alla via delle Argille n.5, rappresentata legalmente da Ruffo Valentina Gerarda nata ad Avellino il 07/09/1983;
- b) che il presente provvedimento venga trasmesso via pec:
- alla **Procura della Repubblica** presso il Tribunale competente territorialmente, unitamente alla documentazione di cui alle premesse, alla quale, successivamente, questo Ufficio provvederà ad inviare le proprie deduzioni in merito, secondo quanto previsto dall'art. 96, comma secondo, D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.;
  - al **Responsabile dell'U.T. del Comune di Aquilonia (AV)** per l'adozione, nelle more del rilascio del provvedimento sismico, d'ogni provvedimento atto a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, ai sensi dell'art. 6 co. 3 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. Il medesimo è tenuto, inoltre, ai sensi dell'art. 97, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., a verificare l'osservanza del presente decreto;
  - al **Collaudatore**, per opportuna conoscenza: **arch. DI MARCO Raffaele Gerardo**, nato a Valle de la Pascua (Venezuela) il 22/03/1967 e residente in Calabritto (AV) alla via Serra, iscritto all'Ordine degli Architetti della Prov. di Avellino al n.876;
- c) che il presente provvedimento venga trasmesso in via telematica, a norma di procedura:
- alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

**Ai sensi dell'art. 97 comma IV del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. (art. 22 comma IV della Legge n° 02.02.1974 n. 64), il presente Decreto produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.**

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del DPR 24/11/1971, nr.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Si da atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33/2013.

Il Dirigente  
*dott.ssa Claudia Campobasso*

